

Capo IV

Degli scavi e delle scoperte fortuite (24)

Sezione I - Dell'azione dello Stato in generale

Art. 83. - Il sovrintendente per i musei e gli scavi avrà la responsabilità del buon andamento di ogni scavo che avvenga nella circoscrizione di sua competenza.

Dovrà curare che esso sia condotto in modo da portare ai più utili risultati scientifici, che in ogni caso venga tenuta esatta nota di tutte le cose che si scoprono e che queste di regola siano direttamente custodite dall'amministrazione in musei governativi o in altri locali riconosciuti idonei. Finito lo scavo, e, nei casi di maggiore importanza, anche nel corso di esso, il sovrintendente invierà al Ministero una particolareggiata ed illustrata relazione sui risultati scientifici ottenuti.

La relazione sarà sottoposta all'esame del comitato per la pubblicazione delle "Notizie degli scavi e scoperte d'antichità", il quale esprimerà il suo parere sulla convenienza di pubblicarla, chiesti, ove sia il caso, chiarimenti al sovrintendente.

Qualora lo scavo o la scoperta rifletta cose d'arte medioevale o moderna, le facoltà attribuite al sovrintendente per i musei e gli scavi d'antichità saranno esercitate dal sovrintendente per i musei e gli oggetti d'arte medioevale e moderna o dal sovrintendente per i monumenti.

Art. 84. - Le proposte di espropriazione di fondi a fine di eseguirvi scavi, o per acquistare monumenti o ruderi scoperti a seguito di scavi ovvero casualmente, nonché le altre per costruire ai luoghi di scavo strade di accesso e zone di rispetto saranno fatte al Ministero dal sovrintendente. Il Ministero, a mente dell'art. 16 della L. 20 giugno 1909, n. 364 (25), sentito il Consiglio superiore, promuoverà gli atti, giusta la L. 25 giugno 1865, n. 2359 (26), e il presente regolamento.

Non occorrerà, per addivenire a tali espropriazioni, che abbia preceduto la notificazione dell'importante interesse a termine dell'art. 5 della L. 20 giugno 1909, n. 364.

La proposta del sovrintendente conterrà l'indicazione delle proprietà da espropriare, e del loro presumibile valore attuale, senza tener conto del valore eventuale delle cose che nella proprietà predetta si potrebbero rinvenire a seguito dello scavo.

Art. 85. - Negli atti di vendita o cessione, anche a titolo precario, a privati, di beni comunque appartenenti al Demanio o al patrimonio dello Stato, sarà sempre inclusa la clausola della riserva dell'assoluta proprietà del sottosuolo archeologico allo Stato.

Per quanto riguarda i beni di loro spettanza, analoga riserva a loro favore introdurranno le province, i comuni e gli altri enti morali di cui all'art. 2 della legge, salvi sempre i diritti dello Stato sulle cose scavate o scoperte.

Le autorità, di cui all'art. 50 del presente regolamento, cureranno l'osservanza del comma precedente.

Sezione II - Scavi governativi in fondi di proprietà di enti morali o di privati (27)

Art. 86. - Qualora il sovrintendente ritenga opportuno praticare scavi in fondi di proprietà di enti morali o di privati, aprirà pratiche amichevoli al fine di stabilire col proprietario del fondo il compenso di cui alla prima parte del secondo comma dell'art. 15 della legge.

L'indennità potrà consistere in una somma di danaro o nel diritto ad

una quota parte degli oggetti da ritrovarsi o del loro equivalente. Gli accordi relativi non saranno tuttavia obbligatori per parte dell'amministrazione governativa fino a quando non sia intervenuta l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, secondo le norme sancite dalla legge e dal regolamento generale per la contabilità dello Stato.

Ove gli accordi non riescano, o non si ritenga conveniente di promuoverli, il Ministro dell'istruzione, su parere del sovrintendente competente, potrà dichiarare, con suo decreto motivato, da registrare alla Corte dei conti, la convenienza di eseguire gli scavi a cura e spese del Governo.

Col medesimo decreto, o anche con successivi, il Ministro vincolerà all'uopo in bilancio le somme necessarie.

Art. 87. - Avuta comunicazione del decreto ministeriale, il sovrintendente ne rimetterà copia al prefetto della provincia, al quale presenterà anche la domanda di occupazione del fondo. Questa conterrà:

- a) l'indicazione dei beni da occupare;
- b) la durata dell'occupazione;
- c) l'indennità offerta a titolo di compenso per il mancato frutto del fondo e per i danni che al fondo stesso si presume possano derivare dallo scavo.

Nel medesimo tempo notificherà al proprietario, nei modi di cui all'art. 53, il decreto e la domanda presentata, invitandolo a dichiarare entro dieci giorni se accetta l'indennità offerta.

Art. 88. - Trascorso questo termine senza che il proprietario abbia dichiarato di accettare l'indennità offerta, il prefetto nomina un perito per determinarla.

Avuta la perizia il prefetto ordina, in base ad essa, il pagamento della somma a favore del proprietario o il deposito di essa nella Cassa dei depositi e prestiti, ed autorizza l'occupazione del fondo.

Contro la stima fatta dal perito è ammesso il richiamo all'autorità giudiziaria nei termini e nei modi indicati all'art. 51 della L. 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 89. - Qualora lo scavo debba continuare oltre il termine fissato per la durata dell'occupazione, il prefetto, su richiesta del sovrintendente, ne autorizzerà la dilazione, ordinando in pari tempo il pagamento o il deposito di un'ulteriore indennità da determinarsi come gli articoli precedenti.

Art. 90. - A cura del sovrintendente o del funzionario da lui delegato sarà tenuta regolare nota degli oggetti che si scoprono nello scavo.

Il proprietario del terreno avrà diritto di assistere allo scavo personalmente o per mezzo di un incaricato, e di tenere in contraddittorio nota delle cose rinvenute.

L'elenco tenuto dalla sola amministrazione o in contraddittorio fa piena prova.

Art. 91. - Finito lo scavo verrà d'accordo attribuito un valore a ciascuna cosa o gruppo di cose.

In caso di dissenso sul valore da attribuire alla cosa, si addiverrà alla nomina della commissione peritale di cui all'art. 15 della legge (28).

Il proprietario del fondo indicherà per iscritto uno o più periti di sua fiducia e in numero uguale ne nominerà il sovrintendente. Questo stabilirà il giorno della perizia, che avrà luogo alla presenza di lui o di un funzionario da lui dipendente. Anche il proprietario avrà diritto di assistervi.

Dei risultati sarà redatto processo verbale sottoscritto da tutti i

presenti.

Ciascuna delle parti assumerà la spesa dei periti da essa nominati.

Art. 92. - Quando si abbia parità di voti, deciderà un arbitro scelto di comune accordo dai periti. Ove questi non si trovino d'accordo nella designazione, distenderanno processo verbale, che, firmato dai periti e dalle parti, verrà trasmesso al primo presidente della Corte d'appello affinché provveda alla designazione (29).

Art. 93. - I periti stimeranno le cose scavate avendo riguardo al prezzo che le cose avrebbero all'interno del Regno.

Il giudizio dei periti sarà obbligatorio così per l'amministrazione come per il proprietario salvo il richiamo al Consiglio superiore sul cui parere conforme il Ministero emetterà il provvedimento definitivo (30).

Art. 94. - Fissato il valore delle cose il sovrintendente proporrà al Ministero la ripartizione nella misura di tre quarti per lo Stato e di un quarto pel proprietario, e indicherà se la ripartizione suddetta debba avvenire sul prezzo o sulle cose, o parte sul prezzo e parte sulle cose. Quando si ritenga opportuna la ripartizione delle cose e questa sia materialmente impossibile, il sovrintendente stabilirà gli opportuni conguagli in danaro.

Art. 95. - Di tutte le operazioni di ripartizione si compilerà processo verbale in doppio originale, firmato dal sovrintendente e dal proprietario del fondo; uno di essi sarà ritenuto dal sovrintendente, l'altro dal proprietario del fondo. Con la compilazione di questo processo verbale viene a cessare ogni responsabilità che fosse stata assunta dal Governo per temporanea custodia di oggetti.

Art. 96. - Se sia stato determinato che il proprietario debba pagare una somma al Governo, il sovrintendente inviterà con lettera ufficiale l'Intendenza di finanza a curare l'esazione per mezzo del ricevitore del registro, indicando il preciso ammontare della somma medesima.

In tal caso non si procederà alla ripartizione delle cose ed alla compilazione del processo verbale, se il proprietario non presenti prima la ricevuta dell'ufficio demaniale. Dell'effettuato pagamento si farà menzione nel processo verbale.

Qualora invece risulti dovuta a conguaglio una somma al proprietario, il Ministero, in base alla copia del processo verbale di ripartizione di cui il sovrintendente curerà l'invio, ne disporrà il pagamento.

Art. 97. - Qualora il proprietario richieda, anziché il prezzo dell'occupazione, parte o totalità delle cose scavate e il Ministero, su parere del sovrintendente, ritenga di assecondarne la richiesta, ne sarà fatta menzione nel processo verbale anzidetto, nel quale saranno indicate altresì tutte le condizioni che si riterrà opportuno introdurre nella cessione stessa, e fra le quali potrà essere la destinazione ad uso pubblico delle cose anzidette.

La cessione sarà revocabile ove il proprietario non adempia ai patti stabiliti col processo verbale.

Art. 98. - Qualora tra le cose rilasciate al privato proprietario, giusta le disposizioni della presente sezione, ve ne abbia taluna nella quale il sovrintendente riscontri l'importante interesse di cui all'art. 5 della legge (31) ne farà espressa menzione nel processo verbale di cui all'art. 95.

Detto processo verbale terrà luogo, a tutti gli effetti della L. 20 giugno 1909 e del presente regolamento, di notificazione al proprietario.

Art. 99. - Le norme della presente sezione varranno altresì per gli

scavi per cui fosse stata data licenza a enti o a privati, e da questi fossero già stati iniziati, quando lo Stato, a norma dell'art. 17, quarto comma della legge, si sostituisca agli enti o ai privati medesimi (32). Si terranno tuttavia separate le cose scoperte antecedentemente al rilascio della licenza, e al momento della ripartizione saranno conteggiate a parte, nei modi stabiliti per gli scavi privati (33).

Sezione III - Scavi per opera di privati

§ 1. - Degli scavi per opera di cittadini o di enti morali nazionali

Art. 100. - Il cittadino italiano il quale voglia intraprendere scavi o ricerca di cose contemplate dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, deve presentarne domanda al Ministro della pubblica istruzione per mezzo della sovrintendenza competente, in carta da bollo da [400] lire. Uguale obbligo spetta a qualsiasi amministrazione o ente morale.

Nella domanda dovrà essere chiaramente indicato il fondo in cui si vogliono seguire le ricerche e l'estensione dell'area da esplorare. Dovrà pure essere indicata la durata delle ricerche, e, nel caso che il proprietario non diriga e non sorvegli da sé lo scavo, il nome delle persone che lo dirigeranno e sorveglieranno. Alla domanda saranno uniti i documenti comprovanti la proprietà del fondo. Il richiedente, quando dai medesimi risultasse non essere assoluto unico e libero proprietario del fondo, dovrà produrre un atto autentico col quale gli altri interessati dichiarano di consentire all'esecuzione degli scavi e di sottostare a tutti i vincoli posti dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, e dal presente regolamento.

Art. 101. - Il sovrintendente trasmetterà la domanda al Ministero col suo parere circa l'accoglimento o il rigetto di essa, indicando altresì quali speciali norme debbano preventivamente prescriversi per il buon andamento scientifico dello scavo.

Il Ministero, sentito, ove l'importanza del caso lo richieda, il Consiglio superiore, decide sull'accoglimento della domanda e sulle norme speciali da imporre per il buon andamento dello scavo.

Art. 102. - Sarà sempre negata a privati la licenza di eseguire scavi in fondi appartenenti agli enti morali di cui all'art. 2 della legge, salvo il caso che sia espressamente pattuito, fra l'ente e lo scavatore, che la proprietà degli oggetti da scoprirsi, detratta la metà spettante allo Stato, rimanga all'ente morale.

Art. 103. - Accolta la domanda, il sovrintendente emette la licenza indicando la data in cui potranno cominciarsi gli scavi. Nella licenza saranno riportate le norme speciali per il buon andamento scientifico dello scavo e il tempo di durata della concessione. Sulla licenza, a spese dell'interessato, verrà apposta una marca da bollo da lire l. Dell'emissione della licenza il sovrintendente darà notizia al locale ispettore onorario degli scavi e dei monumenti e al sindaco del comune in cui si esegue lo scavo. Disporrà inoltre per la sorveglianza delle operazioni di scavo, presiedendo a queste o personalmente o a mezzo di funzionari da lui dipendenti, e, in casi eccezionali, dei RR. ispettori onorari per i monumenti e per gli scavi.

Art. 104. - È preciso obbligo del concessionario dello scavo:

1° di condurre le ricerche in modo che lo scavo possa essere agevolmente sorvegliato dai funzionari governativi. Lo scavo dovrà essere condotto non al solo scopo di rinvenire oggetti antichi, ma anche per intenti scientifici;

2° di uniformarsi alle prescrizioni che i funzionari medesimi potranno

dare, anche in aggiunta a quelle contenute nella licenza, per il buon andamento dello scavo;

3° di non iniziare, salvo espresso consenso, contemporaneamente ricerche in diversi punti del fondo ovvero eseguire scavi per cunicoli o pozzi.

Lo scavo non potrà inoltre eseguirsi in giorni festivi, né in ore notturne. Ove esso si esegua in località distante dall'abitato, non vi si potrà dar principio al mattino se non in ora da consentire che i funzionari destinati alla vigilanza possano essere arrivati sopraluogo, e dovrà cessare alla sera in tempo da permettere ai detti funzionari di raggiungere il più prossimo centro abitato prima di notte.

Art. 105. - Qualora le norme suggerite per l'esecuzione dello scavo aumentino in modo grave le spese della ricerca, potrà il sovrintendente proporre al Ministero che venga accordato un sussidio all'imprenditore dello scavo. La concessione di tale sussidio non importa rinuncia alcuna, da parte del Governo, a sostituirsi al concessionario nella esecuzione dello scavo, o ai diritti di cui agli articoli seguenti.

Art. 106. - Lo scavo potrà essere sospeso:

- a) per eseguire lavori di conservazione, studi, rilievi, disegni, fotografie, calchi e altre riproduzioni a servizio dell'amministrazione;
- b) per la scoperta di ruderi o monumenti immobili dei quali il sovrintendente, in esecuzione dell'art. 16 della L. 20 giugno 1909, n. 364, creda opportuno proporre al Ministero l'espropriazione (34);
- c) quando il sovrintendente intenda di proporre al Ministero la revoca della licenza;
- d) per tutte le cause in cui può essere ritirata la licenza.

Della sospensione sarà elevato processo verbale, in cui si accenneranno anche alle cause che vi hanno dato luogo. Copia del processo verbale verrà inviata al Ministero.

Art. 107. - La licenza può essere ritirata:

- a) quando il proprietario, senza il consenso del sovrintendente, sostituisca nella sorveglianza e alla direzione dei lavori altre persone rispetto a quelle indicate nella domanda;
- b) quando da alcuno degli scavatori si sia trafugato o danneggiato o si tenti trafugare o danneggiare una cosa mobile o immobile venuta a luce, benché di scarso valore;
- c) quando non si osservino, in tutto o in parte, le prescrizioni date dall'amministrazione.

Può essere ritirata anche prima dell'inizio dello scavo. Qualora questo sia già cominciato, il ritiro della licenza non pregiudica i diritti sulle cose venute a luce le quali saranno custodite, fino all'esaurimento di ogni pratica, a cura del Ministero dell'istruzione.

Art. 108. - La licenza è ritirata dal Ministero su relazione del sovrintendente.

La sospensione è decisa dal sovrintendente e anche, in casi d'urgenza, dai funzionari presenti sul luogo, o da ufficiali di polizia giudiziaria i quali vengano a cognizione di irregolarità o trasgressioni di legge nell'esercizio dello scavo.

La sospensione, salvo che il Ministero non ritiri o revochi la licenza, ha termine:

nel caso di cui alla lettera a) dell'art. 106 non appena siano finiti gli studi e i rilievi eseguiti per conto dell'amministrazione;

nel caso di cui alle lettere b) e c) del medesimo articolo qualora il Ministero non ritenga conveniente di addivenire alla revoca della licenza o della espropriazione proposta. Nel caso di cui alla lettera b) potrà il sovrintendente, sotto la sua responsabilità, consentire la

ricerca in altra parte del fondo.

Il tempo trascorso nella sospensione non è mai computato in quello concesso.

Art. 109. - Quando il Ministero riconosca insussistenti i fatti che ne determinarono il ritiro potrà far rivivere la licenza. In questo caso varranno, quanto al termine, le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Nessuna indennità è dovuta al concessionario, e le cose rinvenute verranno conteggiate al termine dello scavo insieme con le altre che successivamente si scoprissero.

Art. 110. - La revoca della licenza è decisa dal Ministero, su relazione del sovrintendente, il quale ne darà partecipazione al concessionario mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nessuna indennità è dovuta al concessionario per la sospensione che avesse preceduta la revoca, salvo i diritti al rimborso e alla eventuale partecipazione di cui al quarto comma dell'art. 17 della L. 20 giugno 1909, n. 364 (35).

Disposta la revoca per tutti gli ulteriori atti si seguiranno le norme della Sezione precedente.

Art. 111. - A cura del funzionario incaricato della sorveglianza dello scavo verrà tenuto nel giornale di scavo regolare cenno, con numerazione progressiva e tutte le annotazioni necessarie, di ogni oggetto o gruppo di oggetti che venga scoperto.

L'imprenditore dello scavo può richiedere di avere l'elenco degli oggetti, estratto dal giornale di scavo, con la firma del funzionario sorvegliante.

Art. 112. - Ove nelle cose scoperte, a giudizio del sovrintendente o dell'ispettore, siano necessarie opere di conservazione, esse andranno per metà a carico dell'amministrazione e per metà del concessionario dello scavo. La spesa, ove il concessionario non voglia sborsare la propria parte, sarà anticipata dall'amministrazione, la quale se ne rivarrà nella ripartizione.

Art. 113. - Finito lo scavo si procederà alla valutazione e ripartizione delle cose scavate secondo tutte le norme stabilite a tal fine nella precedente sezione per gli scavi governativi che si eseguono in fondi privati, riducendo però alla metà la quota spettante allo Stato sulle cose scavate e sul loro equivalente in denaro (36). Valgono per il concessionario dello scavo tutte le disposizioni che nella Sezione citata si applicano al proprietario del fondo.

Qualora, essendo avvenuta la ripartizione in natura, fra le cose rilasciate, al privato proprietario ve ne fosse alcuna di importante interesse, il cenno, che di tale interesse si faccia nel processo verbale, terrà luogo di notifica al proprietario.

Art. 114. - Le province e i comuni che volessero giovare del disposto dell'ultimo comma dell'art. 17 della legge, al fine di conservare nei loro musei la quota spettante allo Stato su cose scoperte in scavi di cui fosse stata concessa licenza a privati o ad enti della medesima provincia o comune dovranno rivolgere domanda al Ministro della pubblica istruzione a mezzo della sovrintendenza competente.

Alla domanda dovrà essere unita copia delle rispettive deliberazioni consigliari debitamente omologate.

Il sovrintendente, nel trasmettere la domanda al Ministero, riferirà circa l'opportunità dell'accoglimento di essa, dando notizie sull'importanza del museo, sulla capacità dei suoi ambienti, sulle garanzie di sorveglianza che offrono la provincia e il comune, e in

genere sulla possibilità di conservare le cose scoperte così come potrebbero essere conservate presso le collezioni dello Stato.
Sulla domanda del comune e della provincia e sulla relazione del sovrintendente il ministro il parere del Consiglio superiore.

§ 2. - Scavi per opera di privati di nazionalità straniera o di istituti esteri

Art. 115. - Le norme del § precedente si applicano agli scavi per cui sia stata avanzata domanda, nelle forme volute dal presente regolamento, da istituti esteri e da privati di nazionalità straniera, sia per quanto riguarda la concessione, il ritiro o la revoca della licenza, la sorveglianza alle operazioni di scavo e il relativo diritto di sospenderle o di sostituirvisi, sia per tutte le operazioni successive.
Qualora il sovrintendente ritenga opportuno che si possa lasciare a detti concessionari parte delle cose scoperte, farà proposta al Ministero prima della redazione del relativo verbale di ripartizione e indicherà se, a suo giudizio, fra dette cose ve ne sia alcuna per la quale ricorrano gli estremi di cui al primo comma dell'art. 8 della legge.
Il Ministero determinerà, su conforme parere del Consiglio superiore, le condizioni e gli obblighi pel miglior modo di conservazione delle cose stesse, a fine di giovare all'incremento degli studi e della pubblica cultura in Italia.

Sezione IV - Delle scoperte fortuite (37)

Art. 116. - Quando casualmente vengano scoperte cose soggette alle disposizioni della L. 20 giugno 1909, n. 364 e del presente regolamento, deve, lo scopritore di esse e chiunque altro che, anche solo temporaneamente, le detenga, dare immediata denuncia della scoperta, lasciandole intatte e provvedendo alla loro conservazione fino a quando siano visitate dalla sovrintendenza.
L'obbligo della denuncia è comune a italiani e stranieri, a privati, enti od istituti.

Art. 117. - La denuncia di cui all'articolo precedente viene data al sovrintendente sui musei e sugli scavi della regione o al locale ispettore onorario per gli scavi e i monumenti, o al sindaco.
L'ispettore o il sindaco cui venga data la denuncia, o che in qualsiasi modo apprendano l'avvenuta scoperta, ne daranno immediata comunicazione alla sovrintendenza.

Art. 118. - Nei casi di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge, relativo ai provvedimenti di urgenza per la conservazione delle cose trovate, lo scopritore dovrà dare avviso all'ispettore o al sindaco.
Questi quando riscontrino la necessità ivi accennata, ne redigeranno verbale in cui saranno anche indicati il numero e la qualità delle cose scoperte, il verbale verrà sottoscritto dal ritrovatore e dall'ispettore o dal sindaco.
Ove l'ispettore o il sindaco abbiano legittimo timore di trafugamento o di danni disporranno per la conservazione delle cose anzidette nel museo o in altro locale riconosciuto idoneo.

Art. 119. - Il sovrintendente, o chi per esso, visiterà le cose scoperte entro trenta giorni dalla denuncia. Avrà facoltà di studiare la località della scoperta seguendo tutte le norme indicate nella sezione II del presente capo.
Procederà poscia alla ripartizione delle cose scoperte. Saranno applicabili le norme stabilite a tal fine nella sezione II del presente

capo riducendo però alla metà la quota spettante allo Stato sulle cose scoperte o sul loro equivalente in denaro (38).

Qualora, essendo intervenuta la ripartizione in natura, fra le cose rilasciate al privato proprietario ve ne fosse alcuna di importante interesse, il cenno che di tale interesse si faccia nel processo verbale terrà luogo di notifica al proprietario.

Art. 120. - Quando il fondo in cui avvenne la scoperta fortuita appartenga agli enti morali di cui all'art. 2 della legge, il diritto riconosciuto al ritrovatore dal Codice civile non potrà esercitarsi se non sul prezzo equivalente alla metà delle cose scoperte, sempreché nella ripartizione di queste non si sia preferita la divisione in natura (39).

Sezione V - Disposizioni comuni alle sezioni precedenti

Art. 121. - Le cose provenienti da scavo o da scoperte fortuite che per qualsiasi titolo spettino allo Stato saranno destinate ad istituti governativi della regione donde provengono. In casi eccezionali il Ministro dell'istruzione, su parere conforme del Consiglio superiore, potrà destinarle ad altro istituto.

Oltre al caso speciale, di cui all'art. 17 ultimo comma della legge, potrà il Ministero consentire, sul parere conforme del Consiglio predetto, che tali cose siano lasciate in deposito, dietro ogni più ampia garanzia di custodia, ad Istituti comunali e provinciali della regione in cui vennero scoperte.

Art. 122. - L'omissione della notificazione dell'importante interesse nel verbale di ripartizione non implica rinuncia a provvedervi in qualsiasi altro tempo, nei modi di cui all'art. 53 e sgg.

Sezione VI - Disposizioni generali

Art. 123. - Quando risulti che si eseguano scavi ovvero saggi di scavo senza licenza o dopo scaduta la licenza, il sovrintendente invierà sopra luogo due funzionari che accertino il fatto. Potrà rivolgersi al prefetto o al questore, affinché dispongano che ufficiali autorizzati dal Codice di procedura penale ad introdursi in case, cortili, recinti ecc. procedano direttamente all'accertamento del fatto e al sequestro degli oggetti scoperti e degli attrezzi che hanno servito all'esecuzione dello scavo, ovvero assistano nelle operazioni relative i funzionari inviati dal sovrintendente.

A termini degli artt. 59 e 61 del Codice di procedura penale, i funzionari incaricati delle operazioni di cui sopra stenderanno e rinvieranno al procuratore del Re, pel relativo giudizio penale, il verbale di tutte le operazioni di accesso e di sequestro. Sarà provveduto contemporaneamente alla più rigorosa sorveglianza affinché ogni lavoro di scavo resti sospeso.

Art. 124. - Quando risulti a un ispettore onorario degli scavi e dei monumenti, che nel territorio sottoposto alla sua giurisdizione si eseguono scavi senza che egli abbia avuto notizia della concessione della licenza, darà immediato avviso di ciò al sovrintendente.

Simile obbligo spetta al sindaco per il territorio del comune.

Ove lo ravvisino opportuno, l'ispettore ed il sindaco potranno nel tempo stesso richiedere gli ufficiali di polizia giudiziaria, affinché procedano alle operazioni di cui all'articolo precedente.

A tali operazioni potranno anche procedere di loro iniziativa, dandone subito poi notizia alla sovrintendenza i detti ufficiali e gli altri funzionari menzionati nel primo comma dell'art. 2 della L. 27 giugno

1907, n. 386.

Art. 125. - Quando risulti che non sia stata data immediata e completa denuncia di scoperte fortuite; ovvero che lo scopritore o il detentore di esse abbia manomessa, o sostituita, o trafugata, o deturpata, o, comunque, danneggiata taluna delle cose o scoperte, o abbia proceduto a rimozioni o a lavori senza osservare le prescrizioni dello art. 118, o in ogni caso ricorra anche soltanto il pericolo dei danni o delle trasgressioni surricordate, il sovrintendente promuoverà i provvedimenti di cui all'art. 123.

Art. 126. - Gli ispettori onorari degli scavi o dei monumenti ed i sindaci, quando consti loro che tali scoperte abbiano avuto luogo, e ricorra il pericolo di taluna delle trasgressioni menzionate nell'articolo precedente, daranno denuncia alla sovrintendenza, a norma dell'art. 117, comma 2°, e al tempo medesimo si rivolgeranno agli ufficiali di polizia giudiziaria per l'accertamento del fatto e pel sequestro degli oggetti.

I detti ufficiali e funzionari indicati nel primo comma dell'art. 2 della L. 27 giugno 1907, n. 386, potranno anche agire di loro iniziativa a tali operazioni, di cui daranno subito poi notizia alla sovrintendenza.

Art. 127. - Il Ministero dell'istruzione deciderà circa l'assegnazione delle cose confiscate all'uno o all'altro degli istituti governativi, sentito, nei casi di maggiore entità, il Consiglio superiore, a termine dell'art. 121.